



Valli Chisone e Germanasca

C.F. 94571810012

Sede Legale Via Roma n. 22 – 10063 Perosa Argentina (To) - Centralino 0121 52531

E-mail segreteria@unionevallichisonegermanasca.it PEC info@pec.unionevallichisonegermanasca.it

CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA ANNO 2023

**Allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unione Montana
n. ____ in data _____**

Premessa

In base alla normativa vigente l'indicatore necessario per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata è L'ISEE.

A questo proposito rappresentano norme di riferimento

- Regione Piemonte D.G.R. n. 23 – 6180 del 7 dicembre 2022 avente per oggetto: “L.R. 1/20024, articolo 40, comma 5. Adozione, a conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10 – 881 del 12.01.2015, delle Linee guida per l’applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, nell’ambito del Sistema Regionale integrato degli Interventi e Servizi Sociali”;
- Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 Decreto direttoriale n. 497 del 31 dicembre 2019 . Approvazione delle modifiche del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’anno 2020, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione
- Legge 26 maggio 2016 n. 89 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Pur non prescindendo da tali norme, le disposizioni contenute nei presenti criteri introducono ulteriori elementi per la valutazione, in quanto per determinare l’entità della compartecipazione non si rileva la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, ma solo quella della persona interessata.

Art. 1 - Destinatari

Le disposizioni si applicano a persone inserite in struttura in regime di convenzione ed in particolare a

- anziani già valutati non autosufficienti dall’Unità di Valutazione Geriatria
- adulti disabili già valutati dall’UMVD

Art. 2 - Ambito di applicazione

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente atto si applicano alla retta socio-assistenziale praticata nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e adulti disabili e pertanto concernono in via esclusiva alla retta a carico del cittadino, quindi in subordine dell'EEGG, qualora la situazione reddituale e patrimoniale dello stesso non ne consenta del tutto o in parte la copertura.

Art. 3 - Situazione economica

La situazione economica considerata ai fini del presente atto è esclusivamente quella del beneficiario della prestazione.

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Sono da considerare i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CU, 730, UNICO) e dal certificato di pensione rilasciato da enti previdenziali.

Sono altresì da considerare i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

Devono infine essere considerate le indennità concesse a titolo di minorazione, in quanto si tratta di erogazioni finalizzate a consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e assistenza delle persone riconosciute non autosufficienti.

3.1 Reddito

Il reddito da considerare ai fini del presente provvedimento è costituito:

- dal reddito definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte
- dal reddito figurativo delle attività finanziarie

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data della richiesta di prestazione differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CU, 730, UNICO) o dall'ultimo certificato sostitutivo, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione impegnandosi a comprovare l'anno successivo quanto dichiarato.

L'Unione assumerà il reddito autocertificato quale base di calcolo e provvederà a verificare l'anno successivo la veridicità della dichiarazione, confermando l'importo determinato o provvedendo alla richiesta di rimborso qualora la dichiarazione non risultasse veritiera.

3.2 Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare è costituito da

- a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) Partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla lettera a);
- e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione di patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze fiscali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali
- f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione a soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996 per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, di gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla data della domanda non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) Imprese individuali per le quali va assunto il patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti diversi dal titolare della prestazione il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;

- i) Il valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a) ad esclusione del valore della prima automobile in proprietà, mentre per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate:

3.3 Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare è costituito da

- a) Il valore dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della domanda di prestazione;
- b) Il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà";
- c) Il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la domanda di prestazione

3.4 Determinazione della situazione economica complessiva al fine della compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile. Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga di fatto della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti previsti nei rispettivi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

3.5 Validità della situazione economica dichiarata

La situazione economica dichiarata ha validità annuale e deve essere rivalutata annualmente per tutta la durata della prestazione.

3.6 Documenti richiesti

- Isee
- CU
- 730
- UNICO
- Certificato di pensione ex O Bis M
- Altra documentazione utile

Art. 4 - Franchigia

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva

4.1 Franchigia sul reddito

Può essere lasciata a disposizione del beneficiario, una somma pari a 70 euro mensili per le esigenze e spese personali, previa valutazione in base al progetto individuale ed alla situazione familiare.

4.2 Franchigia sul patrimonio mobiliare

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato si detrae, fino a concorrenza, la franchigia di euro 7.000,00 per le persone anziane e una franchigia di € 15.000,00 per le persone disabili.

4.3 Franchigia sul patrimonio immobiliare

Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato si detrae, fino a concorrenza, la franchigia di euro: 51.645,69 sulla prima casa di abitazione. Non si conteggia la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero, se occupata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

Art. 5 - Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito.

In base alle disposizioni della citata d.g.r. 17-15 226 "... deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.

Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali" Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie gli enti gestori e/o i comuni devono prevedere, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella citata d.g.r. 17-15226, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dagli enti gestori e/o dai Comuni.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Art. 6 - Controlli

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli enti gestori e/o i comuni effettuano i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato si rinvia alla normativa vigente.